

**Parti**

Ricorrenti: Panasonic Italia SpA, Panasonic Marketing Europe GmbH, Scerni Logistics S.r.l.

Convenuta: Agenzia delle Dogane di Milano

**Dispositivo**

- 1) *Ai fini della classificazione doganale nell'ambito della nomenclatura combinata, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nelle sue versioni risultanti, in ordine successivo, dal regolamento (CE) n. 2388/2000 della Commissione, del 13 ottobre 2000, dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, dal regolamento (CE) n. 1832/2002 della Commissione, del 1° agosto 2002, e dal regolamento (CE) n. 1789/2003 della Commissione, dell'11 settembre 2003, di schermi aventi le caratteristiche oggettive di cui trattasi nel procedimento principale, occorre tenere conto della destinazione inerente a questi ultimi, che consiste nel riprodurre, da un lato, dati provenienti da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione e, dall'altro, segnali video compositi. Schermi di tal genere devono essere classificati nella sottovoce 8471 60 90 della nomenclatura combinata se sono utilizzati esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento dell'informazione, ai sensi della nota 5, B, lettera a), del capitolo 84 della nomenclatura combinata, oppure nella sottovoce 8528 21 90 di tale nomenclatura in caso contrario, circostanza che dev'essere determinata dal giudice del rinvio sulla base delle caratteristiche oggettive degli schermi di cui trattasi nel procedimento principale e, segnatamente, di quelle indicate nelle note esplicative relative alla voce 8471 del sistema armonizzato istituito con la Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983, e relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, in particolare ai punti da 1 a 5 della parte del capitolo I, D, di tale sistema armonizzato, dedicata alle unità di visualizzazione di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione.*
- 2) *Il regolamento (CE) n. 754/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, non può essere applicato retroattivamente.*

<sup>(1)</sup> GU C 399 del 22.12.2012.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 luglio 2014 — Commissione europea/Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI), Repubblica ellenica, Energeiaki Thessalonikis AE, Elliniki Energeia kai Anaptyxi AE (H.E. & D.S.A.)**

(Causa C-553/12 P) <sup>(1)</sup>

**(Impugnazione — Concorrenza — Articoli 82 CE e 86, paragrafo 1, CE — Mantenimento dei diritti privilegiati accordati dalla Repubblica ellenica ad un'impresa pubblica per la prospezione e lo sfruttamento di giacimenti di lignite — Esercizio di tali diritti — Vantaggio concorrenziale nei mercati della fornitura di lignite e di elettricità all'ingrosso — Mantenimento, estensione o rafforzamento di una posizione dominante)**

(2014/C 315/08)

Lingua processuale: il greco

**Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: T. Christoforou e A. Antoniadis, agenti, assistiti da A. Oikonomou, dikigoros)

Altre parti nel procedimento: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI), (rappresentante: P. Anestis, dikigoros), Repubblica ellenica, (rappresentanti: M.-T. Marinos, P. Mylonopoulos e K. Boskovits, agenti), Energeiaki Thessalonikis AE, Elliniki Energeia kai Anaptyxi AE (H.E. & D.S.A.)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Mytilinaios AE, Protergia AE, Alouminion AE (rappresentanti: N. Korogiannakis, I. Zarzoura, D. Diakopoulos e E. Chrisafis, dikigoroi)

**Dispositivo**

- 1) *La sentenza del Tribunale dell'Unione europea DEI/Commissione (T-169/08, EU:T:2012:448) è annullata.*

- 2) *La causa viene rinviata al Tribunale dell'Unione europea affinché statuisca sui motivi dedotti dinanzi ad esso su cui la Corte di giustizia dell'Unione europea non si è pronunciata.*
- 3) *Le spese sono riservate.*

<sup>(1)</sup> GU C 32 del 2.2.2013.

---

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 luglio 2014 — Commissione europea/Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI), Repubblica ellenica**

(Causa C-554/12 P) <sup>(1)</sup>

*(Impugnazione — Concorrenza — Articolo 86, paragrafo 3, CE — Mantenimento dei diritti privilegiati accordati dalla Repubblica ellenica ad un'impresa pubblica per la prospezione e lo sfruttamento di giacimenti di lignite — Infrazione — Decisione — Incompatibilità con il diritto dell'Unione — Decisione successiva — Attuazione di misure specifiche — Soluzione agli effetti anticoncorrenziali dell'infrazione — Ricorso per annullamento)*

(2014/C 315/09)

Lingua processuale: il greco

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: T. Christoforou e A. Antoniadis, agenti, assistiti da A. Oikonomou, avvocato)

*Altre parti nel procedimento:* Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI), Repubblica ellenica (rappresentanti: Mylonopoulos, M.-T. Marinos e K. Boskovits, agenti)

**Dispositivo**

- 1) *La sentenza del Tribunale dell'Unione europea DEI/Commissione (T-421/09, EU:T:2012:450) è annullata.*
- 2) *La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.*
- 3) *Le spese sono riservate.*

<sup>(1)</sup> GU C 32 del 2.2.13.

---

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 luglio 2014 — Commissione europea/Repubblica ellenica**

(Causa C-600/12) <sup>(1)</sup>

*(Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Gestione dei rifiuti — Direttive 2008/98/CE, 1999/31/CE e 92/43/CEE — Discarica di rifiuti sull'isola di Zacinto — Parco nazionale marino di Zacinto — Sito natura 2000 — Tartaruga marina Caretta caretta — Estensione temporale dei parametri ambientali — Mancanza di un piano di riassetto — Gestione di una discarica — Cattivo funzionamento — Saturazione della discarica — Infiltrazione di percolati — Capacità insufficiente e dispersione dei rifiuti — Ampliamento della discarica)*

(2014/C 315/10)

Lingua processuale: il greco

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia e D. Düsterhaus, agenti)

*Convenuta:* Repubblica ellenica (rappresentante: E. Skandalou, agente)